

**RISARCIMENTO DEL DANNO NON
PATRIMONIALE CAGIONATO DA CONDOTTA
ILLECITA DELL'AMMINISTRAZIONE.
UN INTERESSANTE CASO GIURISPRUDENZIALE**

MASSIMO NIRO

SOMMARIO: 1. Il caso sottoposto al T.A.R. Piemonte; 2. La decisione del T.A.R. e le sue ragioni giuridiche; 3. Profili di danno non patrimoniale dedotti e concretamente risarcibili.

1. Il caso sottoposto al T.A.R. Piemonte

Un recentissimo caso giurisprudenziale è stato giustamente segnalato nella stampa quotidiana e specializzata¹: è il caso sollevato da un Agente Scelto della Polizia Penitenziaria con ricorso depositato nel 2022 presso il T.A.R. Piemonte, con il quale chiedeva “ il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell'amministrazione consistita nell'averlo sottoposto, in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla base di dichiarazioni spontaneamente rese da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all'accertamento della propria omosessualità “ (cfr. il “Fatto” della sentenza che qui si commenta, pag. 2). A sostegno del ricorso l'Agente Scelto esponeva che era stato instaurato nei suoi confronti, sulla base delle dichiarazioni rese

¹ Cfr. l'articolo di F. Rivano *Il poliziotto e il test sull'omosessualità - Ministero condannato*, *La Stampa* del 18 aprile 2024, nonché l'articolo di F. Machina Grifeo *Risarcito l'agente sottoposto a visita psichiatrica per valutarne l'omosessualità*, www.ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com, 18 aprile 2024.

da due detenuti, un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di fatti consistiti nell'aver effettuato *avances* a sfondo sessuale verso i predetti detenuti, che nel corso del procedimento egli era stato sottoposto a domande "ambigue" sul proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici presso la competente Commissione Medica Ospedaliera volti ad accertare la propria omosessualità, che la C.M.O. non aveva riscontrato elementi da cui desumere l'inidoneità al servizio del ricorrente e che, infine, il procedimento disciplinare era stato archiviato per "mancanza di prova dei fatti contestati". Dunque, il ricorrente sosteneva che la condotta con cui l'Amministrazione lo aveva "messo alla gogna", sottoponendolo a "penetranti controlli psichiatrici", aveva determinato in lui uno stato di sofferenza, anche tenuto conto della diffusione all'interno dell'ambiente di lavoro di informazioni relative alla sua vicenda personale, con conseguente sussistenza dei presupposti per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente (pagg. 2-3 della sentenza). La parte resistente, ovvero il Ministero della Giustizia, si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda, affermando la legittimità del suo operato in relazione all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, trattandosi di "atto dovuto" a fronte delle dichiarazioni spontaneamente rese dai due detenuti, e rilevando che i controlli psichiatrici disposti nei confronti del ricorrente erano finalizzati ad accertare la sua idoneità al servizio, in ragione dello stato di ansia manifestato dal dipendente a seguito della contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti (pag. 3). Si può aggiungere, anche se non risulta dalla sentenza ma da un commento giornalistico, che l'Agente penitenziario che ha introdotto il ricorso giudiziario è stato seguito e sostenuto nella sua battaglia dal sindacato di categoria OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria), che avrebbe

assistito il collega in sede disciplinare e poi in sede legale dinanzi al T.A.R. tramite il difensore designato ².

2. La decisione del T.A.R. e le sue ragioni giuridiche

Si è già compreso, dalla concisa esposizione del fatto e del contenuto del ricorso, che la vicenda giudiziaria di cui si tratta è davvero particolare e significativa, poiché riguarda i limiti dell'operato della P.A. nei riguardi dei suoi dipendenti nell'ambito di procedimenti disciplinari instaurati nei loro confronti e, correlativamente, la tutela delle situazioni soggettive di questi ultimi. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, appare corretta e ben motivata sul piano giuridico, in quanto coglie i punti essenziali e dirimenti della vicenda e ne trae le giuste conseguenze giuridiche. In primo luogo, il Tribunale ritiene provato, in punto di fatto, che il ricorrente sia stato sottoposto, nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico e su decisione dei suoi superiori, ad accertamenti psichiatrici finalizzati a "far chiarezza sulla sua personalità": su questa base il T.A.R. statuisce che *"la condotta tenuta dall'amministrazione possa essere qualificata come illecita e foriera, per il ricorrente, di un danno non patrimoniale risarcibile"* (pag. 4 della sentenza). Infatti, l'evento di danno è integrato, nella specie, dal fatto che *"l'amministrazione ha sottoposto il ricorrente ad un colloquio presso il medico competente e, successivamente, ad un accertamento psichiatrico presso la C.M.O. di Milano, al fine di fare chiarezza sulla personalità del dipendente in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere anche solo possibile che il ricorrente fosse affetto da un disturbo della personalità"* (pag. 4). Quindi, la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di sottoporre il ricorrente a questo accertamento psichiatrico va considerata *"arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltreché tecnico-scientifico, atteso che l'amministrazione indebitamente"*

² F. Rivano, art. cit. alla nota 1.

*ha operato una sovrapposizione tra l'orientamento sessuale del ricorrente e la necessità di fare chiarezza sulla personalità di quest'ultimo sul versante psichiatrico, operando un'illegittima inferenza tra la presunta omosessualità dell'Agente Scelto ... e l'esistenza di un disturbo della personalità “ (pagg. 4-5 della motivazione). Questo pare il punto centrale della motivazione in diritto del TAR: l'aver sottoposto il ricorrente, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti per presunte avances a sfondo sessuale nei riguardi di due detenuti, ad un accertamento psichiatrico senza che sussistessero concreti elementi indiziari che potessero far ipotizzare, anche solo in termini di possibilità, l'esistenza di un disturbo della personalità, costituisce una condotta illecita, *contra ius*, dell'Amministrazione, condotta che “ è idonea ad arrecare una lesione non patrimoniale, sotto forma di danno c.d. morale ...” (pag. 5). Non fa difetto, nel caso di specie, l'elemento soggettivo dell'illecito civile, atteso che - come precisa il T.A.R. Piemonte - “ la condotta dell'amministrazione deve ritenersi quantomeno connotata da colpa in quanto posta in violazione di regole cautelari di condotta di diligenza e prudenza che devono ispirare l'amministrazione nella sottoposizione dei propri dipendenti a valutazioni mediche connotate da elevato grado di invasività, quali quelle che attengono alla sfera della personalità e dell'orientamento sessuale “ (pag. 5). Del resto, appare di tutta evidenza la delicatezza della materia, vertendosi in un campo come quello dell'orientamento sessuale di un dipendente della P.A., del quale si sospetta l'omosessualità, che per questo motivo viene sottoposto ad un accertamento psichiatrico per “fare chiarezza sulla sua personalità”. Proprio l'inferenza tra presunta omosessualità del dipendente e disturbo della personalità è censurata dal TAR e qualificata come “Illegittima”, perché in tal modo si veicola “ l'idea per cui l'omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità “ (pag. 6 della sentenza): idea*

errata e definitivamente superata, alla luce delle più recenti acquisizioni della scienza psichiatrica³.

3. Profili di danno non patrimoniale dedotti e concretamente risarcibili

Sotto il profilo delle “conseguenze dannose concretamente risarcibili” la sentenza in esame opera una distinzione metodologicamente corretta e condivisibile, precisando che “ *Il ricorrente, pur senza operare una formale distinzione tra i due profili di danno, lamenta un duplice ordine di conseguenze pregiudizievoli* “: da un lato, chiede “ *il risarcimento del danno morale derivante dall’essere stato sottoposto, senza valide ragioni, ad accertamenti psichiatrici circa la propria personalità finalizzati a chiarire le cause, in senso psichico, della condotta oggetto dell’incolpazione (presunte avances a sfondo sessuale nei confronti di detenuti) poi rivelatasi infondata* “; dall’altro, “ *lamenta di essere stato deriso ed emarginato dai suoi colleghi, per lo più uomini, in ragione delle proprie vicende personali, e di aver vissuto una forte situazione di stress per il timore che la sua famiglia fosse informata di quello che succedeva* “, e “ *lamenta, inoltre, di essere stato costretto, in ragione di tali circostanze ambientali sfavorevoli, a chiedere il trasferimento a Foggia* “ (pagg. 5-6). Il T.A.R., sulla base di tale distinzione tra i due profili di danno dedotti dal ricorrente, ritiene che soltanto il primo, attinente “ *alla sofferenza interiore derivante dall’indebita sottoposizione ad accertamenti psichiatrici* “, sia sussistente e quindi la relativa pretesa sia fondata. Infatti, si evidenzia che “ *la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente (rilevante, secondo*

³ Si ricorda che sin dal 1973 l’ *American Psychiatric Association (APA)* ha definito l’omosessualità come un orientamento sessuale, una variante della sessualità umana priva di alcun elemento patologico; nel 1992 anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è giunta alla medesima conclusione.

l'amministrazione, sul piano della personalità del dipendente) sia idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, in quanto veniva messa in dubbio l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale...”(pag. 6 della pronuncia). Non rileva, a questi fini, “ la circostanza dell'effettivo orientamento sessuale del ricorrente, in quanto ciò a cui si ricollega l'esistenza del danno è la condotta consistita nell'aver attribuito al dipendente uno stato di salute (in tesi, un disturbo della personalità) tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di invasività non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga ad una sfera strettamente personale quale quella dell'orientamento sessuale “ (ibidem). In sostanza, ai fini della decisione in esame non rileva conoscere l'effettivo orientamento sessuale del ricorrente (se omosessuale o meno), poiché l'evento di danno è costituito dall'indebita sottoposizione del soggetto ad un accertamento psichiatrico altamente invasivo, senza che sussistessero elementi indiziari che facessero propendere per l'esistenza di un disturbo della personalità. La risarcibilità del danno non patrimoniale inteso come danno morale, sofferenza interiore, è ormai affermata dalla prevalente giurisprudenza con sufficiente omogeneità, pur dopo molte oscillazioni e incertezze interpretative, e può sinteticamente osservarsi che i pregiudizi non patrimoniali che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati appunto dalla sofferenza interiore, ove correttamente dedotti e adeguatamente provati, devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione rispetto al danno biologico ⁴. Dunque, il danno non patrimoniale / sofferenza morale è nella specie riconosciuto e liquidato con ricorso al

⁴ Cfr., in questo senso, M. Rossetti, *Il danno alla salute*, Milano, 2021, pag. 814: l'Autore riporta e sintetizza gli orientamenti più recenti al riguardo della giurisprudenza di legittimità.

criterio equitativo, ai sensi dell'art.1226 c.c., “ *attesa l'impossibilità di fornire mediante gli ordinari mezzi istruttori la prova dell'entità del pregiudizio* “: il Tribunale, “ *alla luce della circostanza per cui il ricorrente è stato autoritativamente sottoposto ad un solo esame psichiatrico presso la C.M.O. (preceduto da visita presso il medico competente)* “, reputa equo liquidare il danno nella misura di euro 10.000,00 (pag.6). L'altra voce di danno prospettata dal ricorrente, in relazione alla derisione ed emarginazione subita dai suoi colleghi, alla forte situazione di stress vissuta per il timore che la sua famiglia fosse informata di ciò che succedeva e alla circostanza di essere stato “costretto”, in virtù di tale situazione ambientale sfavorevole, a chiedere il trasferimento in altra sede (Foggia), non è invece ritenuta sussistente dal T.A.R. con conseguenziale reiezione della relativa richiesta: ciò in quanto manca una idonea prova del nesso di causalità (c.d. giuridica) tra evento di danno e singole conseguenze pregiudizievoli lamentate, prova necessaria ai sensi dell'art.1223 c.c. (secondo il criterio probatorio del “più probabile che non “). Infatti, rileva il Tar che “ *non vi sono elementi che possano condurre ad escludere che le conseguenze pregiudizievoli lamentate siano state cagionate da fattori causali alternativi* “, come per esempio la “ *diffusione di informazioni relative al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'Agente Scelto...*” (pag. 7 della sentenza). Correttamente questa seconda pretesa risarcitoria non viene accolta, dal momento che “ *non vi è prova che il pregiudizio lamentato sia più probabilmente che non derivato dalla condotta dell'amministrazione consistita nel sottoporre il dipendente ad illegittimi accertamenti psichiatrici sulla propria sessualità* “ (ibidem). In conclusione, questa sentenza del TAR Piemonte (n.353/2024 del 9 aprile 2024) è sicuramente di interesse giuridico, per la particolare fattispecie esaminata e per i princìpi chiaramente e coerentemente affermati, in un caso in cui la responsabilità della P.A. nei confronti di un suo dipendente emerge in modo nitido dagli atti di causa.

Publicato il 09/04/2024

N. 00353/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Preve, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giacomo Medici, n. 5;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'accertamento

e la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di procedimento disciplinare, da liquidare, da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della vastità, gravità e irritualità degli effetti pregiudizievoli causati al lavoratore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, Agente Scelto della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Foggia (già in servizio presso la casa circondariale di Vercelli), chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell'amministrazione consistita nell'averlo sottoposto, in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla base di dichiarazioni spontaneamente rese da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all'accertamento della propria omosessualità.

In particolare, espone il ricorrente che:

- sulla base delle dichiarazioni rese da due detenuti era stato instaurato nei confronti dell'Agente Scelto -OMISSIS- un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di fatti consistiti nell'aver effettuato *avances* a sfondo sessuale verso i suddetti detenuti;
- nel corso del procedimento disciplinare il ricorrente era stato sottoposto a domande "ambigue" circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici presso la competente Commissione Medica Ospedaliera finalizzati ad accertare la propria omosessualità;
- la C.M.O. non aveva riscontrato elementi da cui desumere l'inidoneità al servizio del ricorrente;
- il procedimento disciplinare veniva archiviato per mancanza di prova dei fatti contestati, alla luce dell'esito della seduta della commissione di disciplina;
- la condotta con cui l'amministrazione aveva "messo alla gogna" il ricorrente, sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici, aveva determinato uno

stato di sofferenza nell'Agente Scelto -OMISSIS-, anche tenuto conto della diffusione, all'interno dell'ambiente di lavoro, di informazioni relative alla propria vicenda personale;

- sussistevano, pertanto, i presupposti per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile, affidando a successiva memoria ogni argomentazione difensiva volta ad evidenziare l'infondatezza della domanda.

In particolare, parte resistente affermava la legittimità dell'operato dell'amministrazione in relazione all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, atto dovuto a fronte delle dichiarazioni spontaneamente rese dai detenuti, mentre con riferimento alla sottoposizione del ricorrente a controlli psichiatrici si rilevava come gli stessi fossero finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio dell'Agente Scelto -OMISSIS- in ragione dello stato di ansia manifestato dal dipendente a seguito della contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti.

All'udienza odierna parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Collegio, presto atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto, per i motivi che si vanno ad esporre.

In punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a seguito dell'apertura di procedimento disciplinare sulla base di dichiarazioni rese da detenuti e relative a presunte *avances* a sfondo sessuale provenienti dall'Agente Scelto -OMISSIS- (poi terminato con procedimento di archiviazione per mancata prova dei fatti), veniva sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a "*far chiarezza sulla sua personalità*" (vedi relazione scritta del -OMISSIS- di cui al doc. 3 di parte resistente).

A tal fine, il ricorrente veniva invitato dapprima a recarsi presso l'ufficio della Direttrice dell'Istituto dott.ssa -OMISSIS- per un colloquio con quest'ultima

e, successivamente, veniva inviato a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera di Milano.

Può inoltre dirsi provata (in quanto coerente con quanto riportato nella relazione di cui al doc. 3 di parte resistente) la circostanza, allegata dal ricorrente, per cui i superiori del ricorrente, in occasione dei colloqui intercorsi con l'Agente Scelto -OMISSIS- hanno affermato che avrebbero disposto la visita del ricorrente presso la Commissione Medica Ospedaliera di Milano per far chiarezza sulla sua personalità.

A fronte di tali elementi di fatto non rileva la circostanza che formalmente la visita del ricorrente sia stata disposta per accertamenti relativi a "reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento" (vedi verbale della C.M.O. di cui al doc. 6 di parte resistente), in quanto dallo stesso contenuto della relazione predisposta dal Comandante Sup. -OMISSIS- si desume, con elevato grado di verosimiglianza, che tali accertamenti psichiatrici sono stati disposti per fare chiarezza sulla personalità del ricorrente a seguito dell'apertura del summenzionato procedimento disciplinare.

Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dall'amministrazione possa essere qualificata come illecita e foriera, per il ricorrente, di un danno non patrimoniale risarcibile.

Sotto il profilo dell'evento di danno (consistente nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela per l'ordinamento), rileva la circostanza per cui l'amministrazione ha sottoposto il ricorrente ad un colloquio con il medico competente e, successivamente, ad un accertamento psichiatrico presso la C.M.O. di Milano, al fine di fare chiarezza sulla "personalità" del dipendente in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere anche solo possibile che il ricorrente fosse affetto da un disturbo della personalità.

Ritiene il Tribunale che tale decisione sia arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltreché tecnico-scientifico, atteso che l'amministrazione indebitamente ha operato una sovrapposizione tra l'orientamento sessuale del

ricorrente e la necessità di “fare chiarezza sulla personalità” di quest’ultimo sul versante psichiatrico, operando un’illegitima inferenza tra la presunta omosessualità dell’Agente Scelto -OMISSIS- e l’esistenza di un disturbo della personalità.

Una simile condotta è idonea ad arrecare una lesione non patrimoniale, sotto forma di danno c.d. morale, in quanto può ritenersi, secondo lo *standard* probatorio del “più probabile che non” che il ricorrente abbia patito una sofferenza interiore derivante dall’essersi visto attribuire lo “stigma” di un disturbo della personalità da parte dei superiori gerarchici (con la conseguente sottoposizione a visita psichiatrica) senza che sussistesse alcun elemento indiziario che deponesse in tale direzione e suggerisse l’opportunità di espletare approfondimenti medico-legali.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la condotta dell’amministrazione deve ritenersi quantomeno connotata da colpa in quanto posta in violazione di regole cautelari di condotta di diligenza e prudenza che devono ispirare l’amministrazione nella sottoposizione dei propri dipendenti a valutazioni mediche connotate da elevato grado di “invasività”, quali quelle che attengono alla sfera della personalità e dell’orientamento sessuale.

Sotto il profilo delle conseguenze dannose concretamente risarcibili, va considerato quanto segue.

Il ricorrente, pur senza operare una formale distinzione tra i due profili di danno, lamenta un duplice ordine di conseguenze pregiudizievoli.

In primo luogo, si richiede il risarcimento del danno morale derivante dall’essere stato sottoposto, senza valide ragioni, ad accertamenti psichiatrici circa la propria “personalità” finalizzati a chiarire le cause, in senso “psichico,” della condotta oggetto dell’incolpazione (presunte *avances* a sfondo sessuali nei confronti di detenuti) poi rivelatasi infondata.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato deriso ed emarginato dai suoi colleghi, per lo più uomini, in ragione delle proprie vicende personali, e di aver vissuto una forte situazione di stress per il timore che la sua famiglia

fosse informata di quello che succedeva. Il ricorrente lamenta, inoltre, di essere stato “costretto”, in ragione di tali circostanze ambientali sfavorevoli, a chiedere il trasferimento a Foggia.

Quanto al primo ordine di conseguenze (attinenti alla sofferenza interiore derivante dall'indebita sottoposizione ad accertamenti psichiatrici), ritiene il Tribunale che la pretesa al risarcimento sia fondata.

Può, infatti, ritenersi che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l'idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità del ricorrente (rilevante, secondo l'amministrazione, sul piano della “personalità” del dipendente) sia idonea a cagionare un danno non patrimoniale, sotto forma di sofferenza morale, in quanto veniva messa in dubbio l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale, veicolando l'idea per cui l'omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità. In questa prospettiva non rileva la circostanza dell'effettivo orientamento sessuale del ricorrente, in quanto ciò a cui si ricollega l'esistenza del danno è la condotta consistita nell'aver attribuito al dipendente uno stato di salute (in tesi, un disturbo della personalità) tale da rendere necessario un accertamento psichiatrico, notoriamente connotato da un grado di “invasività” non trascurabile, in particolar modo nei casi in cui tale accertamento attenga ad una sfera strettamente personale quale quella dell'orientamento sessuale.

La liquidazione di tale posta di danno può essere operata equitativamente a norma dell'art. 1226 c.c., attesa l'impossibilità di fornire mediante gli ordinari mezzi istruttori la prova dell'entità del pregiudizio. Il Tribunale ritiene, dunque, che il danno risarcibile, alla luce della circostanza per cui il ricorrente è stato autoritativamente sottoposto ad un solo esame psichiatrico presso la C.M.O. (preceduto da visita presso il medico competente), possa essere equitativamente liquidato in euro 10.000,00.

Quanto al secondo ordine di conseguenze pregiudizievoli, diversamente, la domanda non può trovare accoglimento in quanto non vi è prova che il pregiudizio lamentato sia “più probabilmente che non” derivato dalla condotta dell'amministrazione consistita nel sottoporre il dipendente ad illegittimi accertamenti psichiatrici sulla propria sessualità. Infatti, non vi sono elementi che possano condurre ad escludere che le conseguenze pregiudizievoli lamentate siano state cagionate da fattori causali alternativi. A titolo esemplificativo, non può ragionevolmente escludersi che tali pregiudizi siano derivati dalla diffusione di informazioni relative al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'Agente Scelto -OMISSIS-, e non dagli indebiti accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto.

In mancanza di idonea prova del nesso di causalità (c.d. giuridica) tra evento di danno e singole conseguenze pregiudizievoli lamentate (necessaria ai fini della quantificazione del danno risarcibile *ex art. 1223 c.c.*) non possono, dunque, essere risarciti i pregiudizi afferenti al peggioramento delle condizioni di lavoro nei rapporti con i colleghi ed al trasferimento verso la sede di Foggia.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si impone l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 10.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.

Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 325,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.